

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

**DISCIPLINA
DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE**



**ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
1989**

TESTI DI LEGGE

A V V E R T E N Z A

L'ammontare delle pene pecuniarie di cui trattasi al capitolo VI della presente pubblicazione deve intendersi valutato alla luce delle disposizioni contenute nella legge 12 luglio 1961, n. 603, e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212.

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1956)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (1).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 2.

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (2).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

(1) Il comma è stato aggiunto dall'art. 1 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (v. pag. 11).

(2) Il comma è stato così modificato dall'art. 2 della legge n. 130 (v. pag. 11).

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia
aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di
500;
oltre .000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di .000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Art. 3. (1)

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 3, sub art. 3, della legge n. 130 (v. pagina 12).

candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Art. 4. (1)

La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Art. 5. (2)

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 3, sub art. 4, della legge n. 30 (v. pagina 12).

(2) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 3, sub art. 5, della legge n. 30 (v. pagina 13).

Art. 6. (1)

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 7. (2)

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

Art. 8. (3)

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 4 della legge n. 130 (v. pag. 13).

(2) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 5 della legge n. 130 (v. pag. 13).

(3) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 6 della legge n. 130 (v. pag. 14).

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 9. (1)

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI —
MORO — ANDREOTTI

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 8 della legge n. 130 (v. pag. 15).

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130.

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente comma:

«I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi».

Art.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato:

«In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni

centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite».

Art. 3

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 3. — La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati».

«Art. 4. — La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate».

«Art. 5. — Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del precedente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000».

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1».

Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione

e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000».

Art. 9.

Al numero 10) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: «e successive modificazioni».

L'esenzione prevista dall'articolo 20, n. 10), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Omissis)

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI — REALE
— VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: **REALE**

LEGGE 4 febbraio 1985, n. 10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 1985)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

(Omissis)

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. *(Divieto di propaganda elettorale)*. — Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352.

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 15 giugno 1970)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 51.

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

Art. 52.

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e 14 aprile 1975, n. 130 (1).

(1) Gli originari primi due commi sono stati così sostituiti dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (1).

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda (1).

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Art. 53.

Le spese per lo svolgimento dei *referendum* di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro per l'interno.

Omissis.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 marzo 1957, n. 361.

Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.

(Omissis)

Art. 99.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72).

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 15.000.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(Omissis)

CIRCOLARE



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Circolare N. 1943/V

Roma, 8 aprile 1980

OGGETTO: Disciplina della propaganda elettorale.

- | | |
|---|------------------|
| <i>Ai Prefetti della Repubblica</i> | LORO SEDI |
| <i>Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento</i> | TRENTO |
| <i>Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano</i> | BOLZANO |
| <i>Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta</i> | AOSTA |
| <i>Ai Presidenti degli Uffici centrali circoscrizionali</i> | |
| <i>Ai Presidenti degli Uffici elettorali regionali</i> | |
| <i>Ai Presidenti degli Uffici elettorali centrali</i> | |
| <i>Ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali</i> | |
| <i>Ai Questori della Repubblica</i> | |
| <i>Ai Sindaci dei Comuni della Repubblica</i> | LORO SEDI |
| e, per conoscenza: | |
| <i>Al Presidente della Regione Siciliana</i> | PALERMO |
| <i>Al Presidente della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige</i> | TRENTO |
| <i>Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna</i> | CAGLIARI |
| <i>Al Presidente della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia</i> | TRIESTE |

Ai Presidenti delle Giunte Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario
LORO SEDI

Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana PALERMO

Al Rappresentante del Governo presso la Regione Autonoma della
Sardegna CAGLIARI

Al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE

Ai Commissari del Governo delle Regioni a Statuto normale
LORO SEDI

Al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle
d'Aosta AOSTA

Ai Presidenti delle Corti di Appello

Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Ai Presidenti dei Tribunali

Ai Procuratori della Repubblica LORO SEDI

PREMESSA

Le presenti istruzioni sono intese ad illustrare le disposizioni di legge che più direttamente disciplinano la materia della propaganda in occasione delle consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica.

Tra dette disposizioni hanno particolare rilievo la legge 4 aprile 1956, n. 212, la legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130, nonché la legge 4 febbraio 1985, n. 10, che si applicano sia alle elezioni politiche, regionali ed amministrative, sia alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sia ai referendum previsti dalla costituzione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Con la legge 4 aprile 1956, n. 212, sono state introdotte nella nostra legislazione norme che, entro i limiti consentiti dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana, mirano a moderare eccessi e dispendi in occasione di consultazioni popolari e ad assicurare, nello stesso tempo, a tutti i cittadini, i partiti e le organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale, parità di condizioni per la propaganda, eliminando qualsiasi privilegio determinato da maggiori possibilità finanziarie.

Dalla legge anzidetta è derivata, indubbiamente, una maggiore compostezza delle competizioni elettorali ed una sufficiente tutela della estetica cittadina, gravemente deturpata, in passato, dall'intemperanza di una incontrollata propaganda, compiuta con ogni mezzo.

La legge 24 aprile 1975, n. 130, introducendo talune modifiche alle sopraindicate norme, al fine di dare alle campagne elettorali un contenuto sempre più progredito di manifestazione di pensiero più che di ostentazione di mezzi economici, intende scoraggiare alcune forme di propaganda particolarmente costose ed a carattere esclusivamente spettacolare, e intende, altresì, concentrare lo svolgimento della campagna elettorale entro termini

non troppo lunghi, ma comunque sufficienti alla discussione dei temi ed alla conoscenza dei candidati, necessarie per una cosciente scelta elettorale.

Accanto alle cennate disposizioni, e certamente non in via subordinata, si sono tenute presenti altre norme che, contenute in vari testi di legge, servono a completare il quadro della disciplina della materia.

Affinché le finalità di tutte le leggi sopra cennate non siano frustrate, si ritiene di richiamare l'attenzione degli organi competenti sulla inderogabile necessità che vengano predisposte tempestivamente tutte le idonee misure preventive e repressive intese ad assicurarne la più scrupolosa osservanza.

A tal fine, dovrà, anzitutto, essere evitato ogni ritardo negli adempimenti demandati alle Amministrazioni comunali per quanto concerne l'apposizione dei tabelloni o riquadri per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Garantita, in tal modo, la disponibilità dei mezzi per il normale svolgimento della propaganda elettorale, dovrà essere impedita l'affissione indiscriminata di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature o ad altri partiti o raggruppamenti politici e dovrà essere impedita e repressa ogni forma di propaganda vietata.

Nella predetta opera di prevenzione e di repressione le *Autorità che hanno competenza in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza*, dovranno sollecitare la responsabile collaborazione dei partiti e delle organizzazioni politiche affinché le generali disposizioni della legge trovino, nelle concrete situazioni locali, la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate.

Si confida che da parte di tutti sarà compiuto ogni sforzo affinché in ogni occasione elettorale, col pieno rispetto delle leggi e con la più ferma tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini, abbiano ampio e libero esercizio i diritti costituzionali che stanno a fondamento della vita e del progresso democratico.

CAPITOLO

**DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
MEDIANTE AFFISSIONI****§ 1. — Affissioni di propaganda elettorale.**

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori in occasione di elezioni politiche, regionali o amministrative, delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, ovvero in occasione di referendum previsti dalla Costituzione.

A titolo puramente esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
- b) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- c) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
- d) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- e) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
- f) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;

g) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;

h) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;

i) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

§ 2. — Regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi non disciplinati dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.

La legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212, come è precisato nei paragrafi che seguono, dispone che in un periodo ben determinato e che, comunque, non può risultare superiore ai 32 giorni che precedono il primo giorno della votazione, le affissioni elettorali possono aver luogo *esclusivamente* in appositi spazi stabiliti dalle autorità comunali.

Da quanto precede consegue che, fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti nella materia.

La relativa normativa, che riguarda esclusivamente aspetti tributari, viene esaminata nel successivo capitolo VII.

§ 3. — Spazi speciali per le affissioni di propaganda elettorale.

Per i motivi indicati nella premessa, la legge prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente in appositi spazi, stabiliti a tale scopo dalla Giunta municipale, in rapporto alla popolazione dei singoli centri abitati.

Tali spazi sono assegnati ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali; un uguale numero di spazi è destinato, inoltre, alle

affissioni da parte di tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, vogliono ugualmente intervenire nella campagna elettorale.

§ 4. — Lineamenti generali e termini per l'inizio della propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi.

Come si è detto, la legge 24 aprile 1975, n. 130, ha ridotto notevolmente il periodo entro il quale le affissioni di propaganda possono essere effettuate secondo la disciplina di cui alla legge n. 212.

Le affissioni di manifesti, stampati, ecc. negli appositi spazi inizia, al più tardi, *a decorrere dal 30° giorno antecedente la votazione* quando si tratti di *elezioni politiche* e di *consultazioni elettorali per le quali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono prima di tale termine* e quando si tratti di *referendum popolari*.

Infatti, in tali casi, in base al combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 212, come modificati dalla legge n. 130, la Giunta municipale, *tra il 33° ed il 30° giorno antecedenti la data della votazione*, provvede alle seguenti operazioni:

a) *stabilisce e delimita*, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi speciali da destinare alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono;

b) *stabilisce e delimita*, nel numero e nelle dimensioni di cui al § 8, gli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di coloro che, *non* partecipando direttamente alle competizioni elettorali con liste di candidati o con candidature, abbiano fatto apposita domanda;

c) *ripartisce* gli spazi di cui alle lettere a) e b) in sezioni ed assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi le affissioni.

Per quelle elezioni, invece, per le quali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione (elezioni dei consigli regionali nelle Regioni a statuto normale, elezioni dei consigli provinciali ed elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali) le affissioni di cui trattasi possono avere inizio solo dopo che siano state conosciute le liste e le candidature ammesse alla competizione elettorale, e cioè *non prima del 23° giorno antecedente la data della votazione*.

In questi casi la Giunta municipale, *tra il 33° ed il 30° giorno antecedenti la data della votazione*, provvede alle seguenti operazioni:

a) *stabilisce* in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti gli spazi speciali destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono;

b) *stabilisce e delimita*, nel numero e nelle dimensioni di cui al § 8, gli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di coloro che, *non* partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati o con candidature, abbiano fatto apposita domanda.

Alle altre operazioni, cioè alla *delimitazione* degli spazi di cui alla lettera a), alla *ripartizione* degli spazi di cui alle lettere a) e b) in sezioni ed alla *assegnazione* delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni, la Giunta municipale provvede *nei due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse*.

§ 5. — Termine finale della propaganda elettorale mediante affissioni.

L'articolo 8 della legge n. 130 sancisce il divieto, *nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni*, di nuove affissioni di

stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Ciò stante, ad iniziare *dalle ore 0,01 del sabato precedente il primo giorno della votazione*, non è consentita la affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale diretta o indiretta.

§ 6. — Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi.

Da quanto precede consegue che, *dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni*:

a) è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639;

b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In eccezione al predetto divieto, l'articolo 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. La eccezione vale anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130).

Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;

c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

§ 7. — Criteri per la scelta degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Tutti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, sia quelli per le affissioni da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, sia quelli destinati, in egual numero, alle affissioni di coloro che non partecipano direttamente alla competizione con liste di candidati o candidature, devono essere scelti con i seguenti criteri.

Gli spazi devono essere situati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato, e devono offrire la possibilità di ubicarvi riquadri o tabelloni di dimensioni tali da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero delle liste o delle candidature ammesse.

Nei Comuni con popolazione frazionata, nei quali nessun raggruppamento di case raggiunga il limite di 150 abitanti, i posti saranno scelti nei pressi della Casa comunale, sempreché una frazione non sia interessata alla elezione di un proprio *consiglio circoscrizionale*; in tal caso almeno uno spazio deve essere predisposto nel territorio della frazione, nel luogo pubblico più frequentato dai frazionisti ovvero nei pressi della sede della sezione elettorale.

È opportuno, inoltre, per evidenti ragioni di economia, che vengano scelti posti dove si renda possibile stabilire gli spazi a mezzo di riquadri da ricavarsi sui muri delle costruzioni, delle palizzate o delle recinzioni, e che solo in assenza assoluta di tale possibilità si faccia ricorso ai tabelloni, la cui costruzione può

importare una spesa sensibile che, per le finanze deficitarie di taluni Comuni, potrebbe rappresentare un onere eccessivo.

Comunque, ove fosse assolutamente indispensabile ricorrere all'ausilio dei tabelloni, si dovrà aver cura di farli costruire di vari elementi componibili e smontabili, in modo da poterli adattare alle esigenze delle diverse consultazioni popolari e da poterli smontare e custodire in deposito nei periodi che intercorrono tra le varie elezioni.

Si deve curare, inoltre, che i tabelloni vengano installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità dei monumenti o panorami e da non intralciare il traffico, e che la installazione non venga anticipata eccessivamente rispetto ai termini stabiliti, onde non sia deturpata più a lungo del necessario l'estetica cittadina.

Si tenga, infine, presente, al riguardo, che, qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone, la legge stessa prevede che lo spazio medesimo possa essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini. In tal caso l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una sola unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212.

§ 8. — Numero e dimensioni degli spazi e delle sezioni di spazio nei quali possono essere effettuate le affissioni.

La legge n. 130 ha lasciato invariati il numero e le dimensioni degli spazi destinati alle affissioni previsti dalla legge n. 212.

Gli spazi riservati per le affissioni dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, per le affissioni dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, sono stabiliti, *per ogni centro abitato* con popolazione superiore a 150 abitanti, come segue:

— *centri abitati da 150 a 3.000 abitanti*: almeno 1 e non più di 3;

- *centri abitati da 3.001 a 10.000 abitanti*: almeno 3 e non più di 10;
- *centri abitati da 10.001 a 30.000 abitanti*: almeno 10 e non più di 20;
- *centri abitati da 30.001 a 100.000 abitanti e capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore*: almeno 20 e non più di 50;
- *centri abitati da 100.001 a 500.000 abitanti*: almeno 50 e non più di 100;
- *centri abitati da 500.001 a 1.000.000 di abitanti*: almeno 100 e non più di 500;
- *centri abitati con oltre 1.000.000 di abitanti*: almeno 500 e non più di 1.000.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le indicate quantità si riferiscono a *centri abitati* e non a *Comuni*; la nozione di «centro abitato», poi, è diversa anche da quella di «frazione» ed è riferita ad una pura e semplice situazione di fatto, qual'è quella della esistenza di un raggruppamento di case d'abitazione.

Questo criterio non deve, però, condurre ad eccessi di interpretazione, nel senso che, in una grande città, non dovrà essere considerato centro a sé stante ogni edificio o gruppo di edifici con 150 o più abitanti, anche se minimamente distaccato dal centro urbano.

Non vi è dubbio, però, che nella ipotesi in cui un Comune, pur avendo popolazione superiore a 150 abitanti, non abbia alcun raggruppamento di case che raggiunga tale limite, esso debba essere considerato come un unico centro abitato della prima categoria.

Da ciò consegue che se, ad esempio, un Comune si compone di tre centri abitati di almeno 150 abitanti ciascuno, in esso potranno essere stabiliti non meno di 1 e non più di 3 spazi per *ciascun centro* e non per l'intero Comune: e cioè, *complessivamente*, non meno di 3 e non più di 9 spazi.

Le dimensioni degli anzidetti spazi devono essere rapportate al numero delle liste o delle candidature ammesse in modo che, in ognuno di essi, venga assegnata *ad ogni lista una superficie di metri*

2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base, e che le assegnazioni di tali sezioni di spazio possano essere effettuate su di una sola linea orizzontale.

Gli spazi riservati per le affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, effettuate da chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale, devono essere, invece, di numero uguale a quelli previsti per le affissioni dei partiti o gruppi politici o dei candidati che partecipano direttamente alla competizione medesima, ed avere le seguenti *dimensioni fisse*:

nei Comuni sino a 10.000 abitanti: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base;

nei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base;

nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia: metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base.

§ 9. — Ripartizione degli spazi tra i vari Collegi dello stesso Comune nel caso di elezioni a sistema uninominale.

Nel caso di elezioni a sistema uninominale, qualora il Comune sia ripartito tra più Collegi, gli spazi riservati per l'affissione di materiale di propaganda elettorale vanno distribuiti fra i vari Collegi in proporzione della aliquota della popolazione del Comune assegnata a ciascun Collegio.

Se, ad esempio, trattasi di un Comune di 100.000 abitanti ripartito fra tre Collegi, che indicheremo con le lettere *A*, *B* e *C*, in modo che, della popolazione del Comune, al Collegio *A* siano assegnati 30.000 abitanti, al Collegio *B* 50.000 ed al Collegio *C* 20.000, nel caso in cui la Giunta Municipale decida di istituire 50 spazi per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, si avrà il seguente riparto degli spazi stessi, calcolando

che fra ognuno di essi e la popolazione del Comune esiste il rapporto da 1 a 2000:

al Collegio *A* 15 spazi;

al Collegio *B* 25 spazi;

al Collegio *C* 10 spazi.

Uguale riparto dovrà essere effettuato per i 50 spazi che nel caso in esame *devono* essere conseguentemente istituiti per le affissioni da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale.

§ 10. — Ripartizione degli spazi tra le circoscrizioni di un Comune nel caso di elezioni circoscrizionali.

A norma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, la elezione diretta dei consigli circoscrizionali deve avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del consiglio comunale.

In tal caso gli spazi riservati per l'affissione di propaganda elettorale per le elezioni circoscrizionali vanno distribuiti tra le circoscrizioni del Comune in proporzione della aliquota della popolazione di ciascuna circoscrizione.

Se, ad esempio, trattasi di un Comune di 100.000 abitanti ripartito in tre circoscrizioni, *A*, *B* e *C* aventi, rispettivamente, una popolazione di 30.000, 50.000 e 20.000 abitanti, nel caso in cui la Giunta Municipale decida di istituire 50 spazi per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, si avrà il seguente riparto degli spazi stessi, calcolando che fra ognuno di essi e la popolazione del Comune esiste il rapporto da 1 a 2.000:

alla circoscrizione *A* 15 spazi;

alla circoscrizione *B* 25 spazi;

alla circoscrizione *C* 10 spazi.

Uguale riparto dovrà essere effettuato per i 50 spazi che nel caso in esame devono essere conseguentemente istituiti per le

affissioni da parte di coloro che non partecipino direttamente alla competizione elettorale.

§ 11. — Designazione degli spazi nel caso di contemporanea effettuazione di più elezioni.

Nel caso in cui debbano aver luogo più elezioni contemporaneamente, la Giunta Municipale deve provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alle competizioni elettorali, *distintamente per ciascuna elezione* con le modalità innanzi chiarite.

Analogamente, la Giunta Municipale medesima provvederà per la delimitazione degli spazi previsti per le affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizioni elettorali, spazi che, come già detto, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 212, devono essere *sempre di ugual numero* di quelli stabiliti per coloro che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

Nei casi di cui trattasi, però, considerato che il numero minimo degli spazi prescritti dalla legge è già sufficiente, in occasione di elezioni singole, per un normale svolgimento della campagna elettorale, dato che il limite massimo è stato previsto per i centri abitati di larghissima estensione territoriale, e che, nel caso di elezioni svolgentisi contemporaneamente, mentre il numero degli spazi è aumentato proporzionalmente al numero delle consultazioni elettorali indette, sono sempre gli stessi partiti o gruppi politici o persone che, salvo rare eccezioni, si interessano, direttamente o indirettamente, a ciascuna delle competizioni elettorali, si raccomanda alle Giunte Municipali, allo scopo di evitare spese eccessive, di *attenersi quanto più è possibile al limite minimo nella determinazione del numero degli spazi da stabilire.*

§ 12. — Comunicazioni al Comune delle liste e delle candidature ammesse.

Come si è osservato al § 4, la Giunta Municipale, per potere delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 212, per potere ripartire gli spazi stessi e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo in sezioni e per poter assegnare le sezioni ad ogni avente diritto, deve conoscere il numero delle liste o delle candidature ammesse.

Al riguardo occorre precisare che, per quanto concerne la comunicazione al Comune delle liste o delle candidature ammesse, a norma della legislazione vigente, essa è prevista esplicitamente solo per le elezioni dei consigli *comunali* e dei consigli *circostrizionali*, per le quali gli articoli 31 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, fanno obbligo alla Commissione elettorale mandamentale di comunicare al Sindaco le decisioni adottate circa le liste presentate, per la preparazione del manifesto recante le liste ammesse.

Analoghe disposizioni non sono contenute, invece, nelle norme che disciplinano le altre elezioni.

Pertanto, deve dedursi che le norme dell'art. 3 della legge n. 130 postulano l'obbligo della comunicazione al Sindaco, da parte degli uffici competenti, delle liste e delle candidature ammesse anche per le elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale. Ciò stante:

a) *nel caso di elezione della Camera dei Deputati*: l'Ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 24, n. 5, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, deve dare notizia delle liste ammesse a tutti i Sindaci del Collegio medesimo, per il tramite delle Prefetture della circoscrizione;

b) *nel caso di elezione del Senato della Repubblica*: l'Ufficio elettorale regionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 2, lettera f), della legge 23 aprile 1976, n. 136, effettua la comunicazione

delle candidature definitivamente ammesse a tutti i Sindaci della circoscrizione del Collegio uninominale, per il tramite delle Prefetture competenti per territorio;

c) *nel caso di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*: l'ufficio elettorale circoscrizionale, appena scaduti i termini di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, effettua la comunicazione delle liste ammesse a tutti i sindaci dei Comuni della circoscrizione, per il tramite delle Prefetture della circoscrizione stessa;

d) *nel caso di elezione del Consiglio regionale*: l'Ufficio centrale circoscrizionale, contemporaneamente alla comunicazione di cui all'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, deve effettuare analoga comunicazione delle liste ammesse a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia, per il tramite della Prefettura;

e) *nel caso di elezione del Consiglio provinciale*: l'Ufficio elettorale centrale, contemporaneamente alla comunicazione di cui all'art. 6, n. 2, della legge 10 settembre 1960, n. 962, deve effettuare analoga comunicazione delle candidature ammesse per ciascun Collegio a tutti i Sindaci della circoscrizione del Collegio medesimo, sempre per il tramite della Prefettura.

§ 13. — Assegnazione delle sezioni di spazio riservate alle affissioni dei partecipanti alla consultazione con liste di candidati o con candidature uninominali.

L'assegnazione delle sezioni di spazio ai partecipanti alla consultazione con liste di candidati o candidature uninominali, *per la quale non è prescritta la presentazione di alcuna istanza*, va effettuata secondo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, *su di una sola linea orizzontale* a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

Per la ripartizione degli spazi di cui trattasi, per poter provvedere all'assegnazione effettiva delle sezioni di esso alle liste o alle candidature ammesse, il Comune, entro lo stesso termine

stabilito per la anzidetta assegnazione, deve curare che ne sia ultimata la delimitazione e che siano delimitate con listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le singole sezioni definitivamente assegnate, numerandole secondo l'ordine di assegnazione, il quale deve corrispondere al numero d'ordine delle liste o delle candidature ammesse.

È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di cui sopra tra le varie liste o i vari candidati.

Poiché la legge parla di superfici spettanti ad «ogni lista» o ad «ogni candidatura uninominale», non può esservi alcun dubbio che, allorchando una lista comprende candidati appartenenti a più partiti o gruppi politici o una candidatura uninominale è sostenuta da più di un partito o da più gruppi politici, alla lista o alla candidatura uninominale dovrà essere assegnata una sola superficie in ogni spazio e che di questa superficie potranno servirsi tutti i partiti o gruppi politici cui appartengono i candidati della lista o che sostengono la candidatura con la quale partecipano alla elezione.

S'intende che, in questa ipotesi, i manifesti od altri potranno essere contraddistinti col contrassegno del partito o del gruppo politico a cura del quale sono affissi.

§ 14. — Istanze per l'assegnazione di sezioni negli spazi riservati alle affissioni di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale.

Chiunque, non partecipando direttamente alla competizione elettorale a norma dell'art. 1, primo comma, della legge n. 212, intenda effettuare affissioni di materiale che interessi anche indirettamente la campagna elettorale, deve far pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni.

La Giunta Municipale, *tra il 33° ed il 30° giorno precedenti la data della votazione*, deve provvedere a ripartire gli spazi *delimitati*, di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 212, in parti uguali fra tutti i richiedenti le cui domande siano state accolte, secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

Per quanto concerne i turni tra gli assegnatari di spazio, nel caso di presentazione di un numero di domande superiore alle disponibilità di sezioni di spazio delle dimensioni previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 212 come modificato dalla legge n. 130, deve considerarsi che, talora, il rimedio suggerito dalla legge può risultare inefficiente in relazione alla quantità eccessiva delle richieste, le quali renderebbero irrisoria la durata dei turni stessi, qualora venissero tutte accolte.

In tale ipotesi è assolutamente necessario che le finalità della legge suindicata non siano frustrate mediante l'indiscriminato accoglimento delle domande di privati cittadini non partecipanti direttamente alla competizione elettorale, la cui presentazione può essere ispirata unicamente al fine di limitare la libertà di propaganda elettorale da parte di gruppi o organizzazioni qualificati, libertà che può essere assicurata solo mediante l'azione equilibratrice degli opposti interessi ed impedendo ogni eventuale abuso del diritto, che non può trovare tutela nella legge.

Pertanto, nei Comuni dove eventualmente si verificasse il cennato inconveniente, dovranno essere preliminarmente tentati accordi fra i vari richiedenti, al fine di riunire in gruppi le diverse richieste e considerare ciascuno dei gruppi stessi come un unico richiedente.

Nel caso in cui non riesca possibile alcun accordo, dovrà essere effettuata d'ufficio una opportuna selezione delle domande presentate e verranno respinte quelle aventi finalità preclusive del libero esercizio della propaganda elettorale da parte dei gruppi o organizzazioni qualificati, cui va assicurata in ogni modo la possibilità del conseguimento dei propri fini.

Provveduto all'assegnazione delle superfici ai richiedenti, *nella stessa giornata, o, al massimo, nella notte successiva al giorno*

dell'assegnazione, il Sindaco deve curare che siano delimitate, con listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi le singole superfici assegnate, e che ciascuna di esse venga numerata in modo uniforme per tutti gli spazi stabiliti nel Comune.

Anche in relazione alle affissioni di cui al presente paragrafo, è fatto divieto di scambi fra assegnatari e di cessioni delle superfici assegnate.

§ 15. — Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni.

Nel caso di elezioni che devono effettuarsi contemporaneamente, poiché, come chiarito al § 11, *gli spazi sono tenuti distinti per singole elezioni*, è intuitivo che, nelle domande da presentare al Sindaco, deve essere precisata la consultazione per la quale si intendono effettuare affissioni di propaganda elettorale.

Nulla vieta che la stessa persona o lo stesso partito o gruppo politico presenti domanda per l'assegnazione di superfici per ciascuna delle elezioni indette.

In tale ultima ipotesi le domande dovranno essere redatte *espressamente* per ogni consultazione.

La Giunta Municipale, nel caso in parola, provvederà, previo l'esame delle domande nel senso indicato al paragrafo precedente, all'assegnazione delle superfici negli spazi riservati per l'elezione indicata nelle singole domande.

Ove uno stesso richiedente abbia presentato domanda per tutte o per alcune delle elezioni indette, la Giunta Municipale medesima procederà ad assegnare al richiedente le superfici negli spazi delimitati per le elezioni che interessano.

Anche nel caso di elezioni che si svolgono contemporaneamente vige il divieto di scambi e di cessioni delle superfici assegnate.

§ 16. — Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni uninominali qualora il territorio del Comune sia ripartito fra più Collegi.

Nel caso di elezioni a sistema uninominale, qualora il territorio del Comune sia ripartito tra più Collegi, poiché, come precisato al § 9, gli spazi istituiti nel Comune stesso sono distribuiti fra i vari Collegi in proporzione della aliquota della popolazione del Comune assegnata a ciascun Collegio, è necessario che, nella domanda da presentare al Sindaco, siano indicati i Collegi nei quali si intendono effettuare affissioni di propaganda elettorale.

È, naturalmente, consentito che la stessa persona o lo stesso partito o gruppo politico presenti domanda per l'assegnazione di superfici per più di uno ed anche per tutti i Collegi nei quali è ripartito il Comune.

La Giunta Municipale provvederà, previo l'esame della domanda, all'assegnazione delle superfici negli spazi attribuiti ai Collegi indicati nella domanda.

Nel caso esaminato nel presente paragrafo il divieto di scambio deve intendersi esteso anche agli scambi di superfici fra Collegio e Collegio.

§ 17. — Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni dei consigli circoscrizionali.

Nel caso di elezioni dei consigli circoscrizionali, è necessario che, nella domanda di chi, non partecipando direttamente alla competizione, intende effettuare affissioni di stampati che interessano anche indirettamente la campagna elettorale, siano indicate le circoscrizioni nelle quali si intendono effettuare le affissioni.

La Giunta Municipale provvederà, previo esame della domanda, all'assegnazione delle superfici negli spazi attribuiti alle circoscrizioni indicate nella domanda.

Nel caso in esame, il divieto di scambio e di cessione delle superfici assegnate è esteso anche agli scambi di superfici da una ad altra circoscrizione.

§ 18. — Potere sostitutivo del Prefetto.

Qualora la Giunta municipale non provveda, nei termini di legge, a stabilire e delimitare gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, nonché ad assegnare le relative sezioni alle liste o ai candidati ammessi, ovvero a coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale, abbiano titolo ad eseguirvi affissioni, il Prefetto nomina un suo Commissario con l'incarico specifico di sostituirsi al consesso anzidetto per gli adempimenti in parola.

La legge non indica quando il Prefetto debba disporre per il citato provvedimento sostitutivo. Ma è evidente che il Commissario debba essere nominato appena siano decorsi inutilmente i termini previsti dalla legge, stante la complessità dell'adempimento di cui trattasi e le esigenze della propaganda elettorale che non può essere impedita oltre i limiti indicati dalla legge stessa.

A tal uopo, è necessario che la Giunta Municipale, appena esaurito il suo compito, ne dia assicurazione telegrafica al Prefetto. In mancanza della assicurazione, il Prefetto, esperiti gli opportuni accertamenti, disporrà la nomina del Commissario.

Le spese derivanti dalla nomina del Commissario prefettizio dovranno essere anticipate dal Tesoriere comunale, salvo rivalsa verso i responsabili dell'inadempienza.

È sorta questione se, a seguito della entrata in funzione delle regioni a statuto normale, il controllo sulle deliberazioni in

materia di propaganda elettorale e la competenza alla nomina del Commissario sia stata sottratta al Prefetto e devoluta agli organi regionali di controllo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 26 giugno-5 luglio 1973, nel pronunciarsi nel giudizio per il conflitto di attribuzioni promosso dal Ministero dell'Interno avverso la deliberazione del Comitato di Controllo della Regione Emilia-Romagna, con la quale veniva nominato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 212, un Commissario per la delimitazione degli spazi di propaganda elettorale del Comune di Cortemaggiore, ha affermato:

«Nel nostro ordinamento costituzionale, alle Regioni a statuto ordinario non è attribuita alcuna competenza legislativa e, quindi, alcuna correlativa funzione amministrativa nella materia elettorale. Nella disciplina di questa materia va ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione elettorale, ossia tutta quella normazione positiva riguardante lo svolgimento delle elezioni.

«Orbene, indubbiamente fanno parte del procedimento elettorale le «norme per la disciplina della propaganda elettorale» dettate dal legislatore con la citata legge n. 212 del 1956, che vengono in considerazione nel presente giudizio. È a termini di questa legge che, nel caso di specie, il Prefetto di Piacenza, al fine di garantire il regolare corso delle elezioni politiche del 1972, ha dovuto esercitare tempestivamente il suo controllo sostitutivo nel Comune di Cortemaggiore sulla Giunta Municipale.

«La delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse sono operazioni che il legislatore ha affidato alla Giunta Municipale (art. 4). La stessa legge ha peraltro statuito (art. 2, ultimo comma) che, nel caso in cui la Giunta non provveda entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi a determinare e ripartire gli spazi per le affissioni, il Prefetto nomina un suo Commissario che si sostituisce alla Giunta nell'espletamento di tali compiti.

«Ora è di tutta evidenza che le indicate operazioni sono eseguite dalla Giunta Municipale nella qualità di organo cui la legge affida l'esercizio di funzioni statali.

«In relazione a detta specifica posizione e alla natura delle funzioni attribuite, appare quindi ovvia la riserva allo Stato dei poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo».

§ 19. — Defissione di materiale inerente alla campagna elettorale indebitamente affisso.

Prescindendo dalle sanzioni penali a carico dei responsabili, delle quali si tratterà in seguito, i Sindaci *devono provvedere subito* a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

CAPITOLO II

**NORME RELATIVE A PARTICOLARI FORME
DI PROPAGANDA ELETTORALE****§ 20. — Divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.**

La legge n. 212, all'art. 1, ultimo comma, fa assoluto divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Stante la chiarezza della norma, non si ritiene che l'anzidetta disposizione necessiti di particolare illustrazione.

Si reputa opportuno, tuttavia, precisare che, in considerazione della finalità della legge, il divieto citato deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile.

È evidente, infatti, a titolo di esempio, che, pur non essendo comprese nella indicata elencazione, non possono ritenersi consentite le iscrizioni su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc. E ciò per le stesse finalità che hanno ispirato la norma in esame, e che consistono nella tutela della estetica cittadina e del patrimonio artistico.

§ 21. — Divieto di forme di propaganda figurativa a carattere fisso.

L'articolo 6 della legge n. 212, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 130, prescrive il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, *ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione.*

La norma è radicalmente innovativa rispetto alla precedente disciplina, che consentiva l'uso di un determinato numero di mezzi

luminosi, striscioni o drappi. In base ad essa deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.

In forza della predetta norma in combinato disposto con l'illustrato regime delle affissioni, è da ritenere proibita la installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

Si ritiene, invece, che le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, abbiano una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa dei quali l'articolo in esame fa divieto.

Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile.

Occorre, però, rammentare che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche in luogo pubblico o, quanto meno se in forma imprenditoriale, anche in luogo aperto al pubblico, sono tenuti a munirsi della licenza del Comune ai sensi dell'art. 19, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in combinato disposto con gli articoli 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 118 del relativo regolamento di esecuzione.

§ 22. — Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile.

L'articolo 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

È appena il caso di aggiungere che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta dei veicoli stessi deve essere ammessa.

§ 23. — Divieto del lancio o del getto di volantini.

Il predetto articolo 6 vieta il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico *dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni*.

Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione.

Il getto e il lancio di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili.

§ 24. — Durata dei divieti di cui ai paragrafi precedenti.

L'articolo 6 della legge n. 212 come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 130 determina solo il termine iniziale dei divieti illustrati ai precedenti paragrafi, ma non il termine finale.

Deve ritenersi che il termine finale coincida con la chiusura delle operazioni di votazione.

CAPITOLO III

**DISCIPLINA DELLE RIUNIONI
DI PROPAGANDA ELETTORALE
E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE SONORA**

§ 25. Riunioni di propaganda elettorale e uso di altoparlanti durante la campagna elettorale.

Nell'intento di incoraggiare la concentrazione della tradizionale propaganda elettorale a mezzo di comizi e di riunioni, l'articolo 7 della legge n. 130 qualifica come elettorali, agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni *che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione.*

Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo.

È, comunque, da ricordare che anche durante il predetto periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

È appena il caso di osservare che nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati.

Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

L'uso dei mezzi di amplificazione sonora è invece limitato dal predetto articolo 7 quando abbia luogo da mezzi mobili in movimento; in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. Sembra evidente che, nell'annuncio del comizio, possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del suo discorso.

La norma in esame fa salve, inoltre, le disposizioni più restrittive che le amministrazioni locali possono avere emesso nella loro competenza.

Tali disposizioni devono trovare motivazione in particolari situazioni di pubblico interesse, quale può essere la tutela del riposo negli ospedali, nelle case e nei luoghi di cura.

§ 26. — Le riunioni di propaganda elettorale dal punto di vista della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

È da rammentare che la disciplina delle riunioni di propaganda elettorale non si limita alle norme sopra richiamate al § 25 e che, nella materia, è in particolare legittimata l'azione di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini di cui agli articoli 20 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In quest'ordine di idee, deve ritenersi, altresì, consentito, facendosi leva anche su azioni preventive intese a ricercare l'accordo con le parti interessate, svolgere ogni intervento, fino a quelli coercitivi, per evitare:

— la distribuzione di volantini quando sia rivolta a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico;

— il transito di mezzi mobili, annunzianti l'ora ed il luogo di comizi, in prossimità di piazze, strade o locali ove siano in corso altre manifestazioni elettorali;

cortei o parate nelle prossimità di dette piazze, strade, o locali.

Interventi siffatti sono da ritenere facoltizzati dai poteri generali della polizia di sicurezza, da quelli specifici a difesa dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità e dalla stessa normativa penale, nella materia di cui trattasi.

A proposito di tale normativa si fa rinvio al § 40.

In tema di comizi elettorali, non si possono non richiamare, inoltre, i principi che sanciscono il divieto di portare armi nelle pubbliche riunioni in genere.

Tali principi risalgono all'art. 17 della Costituzione, quale norma fondamentale.

Essi sono, quindi, svolti nell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante la proibizione di porto d'armi nelle manifestazioni pubbliche, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie.

Infine, sempre a tutela del diritto di pacifica riunione, deve essere sollecitato il contatto tra organi responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica ed autorità locali per la definizione dei criteri relativi alla concessione di piazze o vie ai fini dell'effettuazione delle adunanze di cui trattasi. Deve altresì essere svolta adeguata opera di sensibilizzazione degli organi degli Enti locali all'esigenza di vagliare con restrittività le richieste di aree o piazze pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali ecc., a carattere partitico, le quali impegnino un lasso di tempo tale da determinare una monopolizzazione di fatto della diponibilità delle aree e degli spazi medesimi.

Con i menzionati organi degli Enti locali potrà altresì essere utilmente concordata una linea di condotta che eviti comizi e manifestazioni in prossimità di scuole, convitti, caserme o altre convivenze, ospedali e case di cura, nonché mercati, ovvero in vie o piazze di particolare importanza per la circolazione stradale.

§ 27. — Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione.

L'articolo 9 della legge n. 212, come modificato dall'articolo 8 della legge n. 130, prevede il divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione.

Pertanto, *ad iniziare dalle ore 0,01 del sabato precedente il primo giorno della votazione*, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

CAPITOLO IV

**NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE
ED IN QUELLI STABILITI PER LA VOTAZIONE**

— **Premessa**

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano comunque turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e la espressione del voto sia protetta da ogni immediata pressione psicologica, la legge vieta talune forme di propaganda e, nei giorni della votazione, ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

§ 29. — Divieto di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta.

L'articolo 9 della legge n. 212, come modificato dall'articolo 8 della legge n. 130, sancisce il divieto, *nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni*, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Il divieto riguarda le nuove affissioni di propaganda diretta e di propaganda indiretta da eseguire negli appositi spazi approntati dai Comuni a norma dell'articolo 1 della legge n. 212, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite.

Si rammenta però che l'articolo 8 della legge n. 130, come detto al § 6, consente anche in tale periodo la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

§ 30. — Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della elezione.

Come già detto al capitolo III, l'articolo 9 della legge n. 212, sostituito dalla legge n. 130, vieta i comizi e le riunioni di

propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione.

(*Omissis*) (1).

§ 31. — Divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

L'articolo 9 della legge n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge n. 130, vieta, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È evidente che il divieto colpisce anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

La norma non può invece essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tale interpretazione sarebbe aberrante sia perché in contrasto col dettato del primo comma dello stesso articolo 9 che vieta solamente le *nuove* affissioni, sia perché in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 212 che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati alle affissioni di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

§ 32. — Vendita di bevande alcoliche nei giorni delle operazioni elettorali.

Per prevenire eventuali quesiti circa la liceità della vendita di bevande alcoliche nei giorni in cui hanno luogo operazioni elettorali, si rammenta che l'art. 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che vietava detta vendita, è stato abrogato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

(1) Le istruzioni omesse sono superate per effetto della norma di cui all'art. 9-bis della legge 4 febbraio 1985, n. 10, che ha vietato ogni forma di propaganda elettorale diffusa da emittenti radiotelevisive private nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione (v. pag. 17).

CAPITOLO V

**PROPAGANDA ELETTORALE
IN OCCASIONE DEI REFERENDUM**

Premessa.

L'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, dispone, al primo comma, che: «Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130».

L'articolo stesso, al generale richiamo delle leggi citate, aggiunge poi talune norme particolari in materia di propaganda elettorale per mezzo di affissioni, che vengono illustrate nel presente capitolo.

Propaganda elettorale per mezzo di affissioni in occasione dei referendum.

Come già precisato al § 4, le affissioni di manifesti, stampati, ecc. negli appositi spazi, in occasione dei referendum, hanno inizio fra il 33° ed il 30° giorno antecedente la consultazione.

Per quanto concerne le operazioni preparatorie della Giunta Municipale, si richiama qui lo schema di cui alla prima parte del citato paragrafo. .

Le facoltà che le leggi n. 212 e n. 130 riconoscono ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con proprie liste o candidature vengono attribuite dal citato articolo 52 della legge 1970, n. 352, per quanto concerne i referendum, soltanto ai partiti o gruppi politici che abbiano una

propria rappresentanza in Parlamento, nonché ai promotori del referendum; questi ultimi considerati come gruppo unico.

Da ciò consegue, innanzitutto, che soltanto i partiti predetti, nonché i promotori del referendum, potranno ottenere gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, previsti all'art. 1, primo comma, della legge n. 212.

L'elenco dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e la indicazione dei promotori del referendum saranno comunicati ai Sindaci a cura del Ministero dell'Interno e per il tramite delle Prefetture.

Gli spazi di cui trattasi dovranno essere ripartiti dalla Giunta Municipale in tante sezioni distinte quanti sono gli aventi diritto, in modo che *ad ognuno di essi venga assegnata una superficie libera di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base.*

A differenza di quanto avviene in occasione di elezioni — in cui alle liste ammesse gli spazi di cui trattasi vengono assegnati dalla Giunta Municipale di ufficio — per i referendum è necessario che venga inoltrata apposita *domanda* da parte dei partiti o gruppi politici e da parte dei promotori dei referendum *entro il 34° giorno antecedente la data della votazione.*

Si è posto il quesito se anche per i referendum possano essere consentite affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro (Partiti, Enti, Organizzazioni, ecc.) che, non avendo i requisiti per partecipare *direttamente* alla consultazione, vogliano ugualmente intervenire nella campagna per il referendum.

Al quesito, anche su parere del Consiglio di Stato, è stata data risposta affermativa, nella considerazione che l'art. 52, secondo comma, della citata legge n. 352 intende solamente definire chi sono, per il referendum, le organizzazioni che partecipano *direttamente* alla consultazione, e non intende invece negare la facoltà — che peraltro trae fondamento dall'art. 21 della Costituzione — che eventuali fiancheggiatori svolgano una propria propaganda, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi n. 212 e n. 130.

La propaganda dei fiancheggiatori potrà quindi svolgersi, a domanda degli interessati, negli spazi per l'affissione di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 212.

Poiché detti spazi hanno dimensioni fisse, qualora il numero delle richieste pervenute al Comune non renda possibile l'assegnazione a ciascun richiedente di una superficie non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza, verrà stabilito un turno, mediante sorteggio, in modo che ogni richiedente possa usufruire di uguale spazio per la stessa durata (art. 3, sub art. 4, terzo comma, della legge n. 130).

È poi evidente che anche la partecipazione dei così detti fiancheggiatori alla campagna elettorale incontra i limiti temporali di cui all'art. 2 della legge n. 130 e che, quindi, la propaganda indiretta per affissioni può iniziare solo contemporaneamente a quella diretta.

L'ordine di assegnazione degli spazi sia per la propaganda diretta che per quella fiancheggiatrice sarà stabilito in base all'ordine di presentazione delle relative istanze, come prevede l'art. 3, sub art. 4, comma secondo, della legge n. 130.

Per potere provvedere alla assegnazione effettiva delle sezioni, il Comune, *tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello fissato per la votazione*, deve curare che ne sia ultimata la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce o altro, e che siano numerate progressivamente.

Anche per le sezioni così assegnate si applica il divieto di scambi e di cessioni tra i vari assegnatari, previsto nell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 212, come sostituito dalla legge n. 130.

§ 35. — Affissioni in occasione di più referendum contemporanei.

Per espressa disposizione del terzo comma dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, qualora abbiano luogo contempora-

neamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ad ogni gruppo promotore di ciascun referendum e ad ogni gruppo fiancheggiatore che abbia presentato domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta, per le affissioni di propaganda, un unico spazio.

Per ottenere detto spazio è sempre necessaria la domanda diretta alla Giunta Municipale; la domanda può essere fatta contestualmente per più referendum.

CAPITOLO VI

**SANZIONI PENALI PREVISTE PER I REATI
CONNESSI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE****Premessa.**

Gli articoli 6, 8 e 9 della legge n. 212, così come sostituiti dagli articoli 4, 6 e 8 della legge n. 130, e l'articolo 7 della stessa legge n. 130 prevedono severe sanzioni penali, delle quali si fa breve cenno in questo capitolo.

Delitti per violazione del diritto di propaganda a mezzo di affissioni o di diffusione di stampati.

A tutela del diritto di affissione o di diffusione di stampati di propaganda elettorale, diverse figure di reato sono configurate dal legislatore come delitti.

A norma dell'art. 8, primo comma, della legge n. 212, sostituito dall'art. 6 della legge n. 130, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire 50.000 a lire 500.000:

a) chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri o manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione;

b) chiunque impedisce l'affissione o la diffusione degli stampati, giornali murali od altri, o manifesti anzidetti;

c) chiunque stacca, lacera o rende comunque illeggibili gli stampati o i giornali murali od altri o i manifesti predetti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia di chi partecipa

direttamente sia di chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;

d) chiunque, non avendone titolo a norma delle leggi n. 212 e n. 130, affigge gli stampati, i giornali murali od altri o i manifesti predetti negli spazi indicati dalla lettera precedente;

e) chiunque sottrae o distrugge, ovvero impedisce l'affissione o la diffusione dei *manifesti delle pubbliche autorità* concernenti le operazioni elettorali ovvero li stacca, lacera o rende comunque illeggibili se già affissi.

Quando i reati sopra descritti sono commessi da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a 2 anni (art. 6 della legge n. 130).

§ 38. — Delitti per atti di propaganda vietati nel giorno precedente ed in quelli della votazione.

A tutela della libera determinazione degli elettori, la legge configura come delitti taluni atti di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione ed ogni atto di propaganda che sia svolto durante i giorni della votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Pertanto, a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 130, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000:

a) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione;

b) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o esposti al pubblico, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni;

c) chiunque contravviene alle norme dello stesso articolo che vietano ogni forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

§ 39. — Contravvenzioni per l'uso di mezzi di propaganda vietati.

Diverse figure di uso di mezzi di propaganda vietati sono configurate dal legislatore come contravvenzioni.

A norma dell'art. 4, secondo comma, della legge numero 130, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000:

a) chiunque, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, contravviene alla norma dello stesso articolo che vieta ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico — qualora non si tratti di insegne indicanti le sedi dei partiti — e ogni forma di propaganda luminosa mobile;

b) chiunque, nel periodo anzidetto, contravviene alla norma dello stesso articolo che vieta il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le stesse pene sono previste, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 130 a carico di:

c) chiunque affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi;

d) chiunque contravviene alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 212, che proibisce le iscrizioni murali di propaganda elettorale e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Le stesse pene sono previste, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 130, a carico di:

e) chiunque contravviene alle norme di cui al secondo comma dello stesso articolo, che consentono l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto con determinate modalità.

§ 40. — Sanzioni per i disturbatori dei comizi durante la campagna elettorale.

Le leggi n. 212 e n. 130 non contemplanò l'ipotesi delittuosa concretantesi nell'impedimento o turbativa di una riunione di propaganda elettorale.

Questo reato è punito, *per le elezioni politiche*, dalle norme dell'art. 99 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e, per i referendum, dalla stessa norma espressamente richiamata dall'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, recante norme per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, invece, all'art. 90, primo comma, configura soltanto il delitto di turbativa del regolare svolgimento delle adunanze dei seggi e degli altri Uffici elettorali.

Pertanto, *per il caso di elezioni amministrative e per quelle regionali*, non può farsi ricorso, per la punizione delle azioni intese all'impedimento o alla turbativa delle riunioni di propaganda elettorale, né al citato art. 90 del testo unico n. 570, che prevede sanzioni penali per tutt'altra specie di reato, non essendovi alcuna relazione tra le riunioni di propaganda elettorale e le adunanze elettorali dei seggi, né all'art. 99 del testo unico n. 361, il quale è pertinente *esclusivamente* alle elezioni politiche ed ai referendum.

Si è, quindi, dell'avviso che, nel silenzio delle leggi n. 212 e n. 130 e del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nell'ipotesi delittuosa concretantesi nell'impedimento o turbativa di una riunione di propaganda elettorale *per le elezioni amministrative e per quelle regionali* siano applicabili, a seconda dei casi, solo le norme di cui agli articoli 654 e 660 del Codice Penale.

CAPITOLO VII

**NORME TRIBUTARIE
IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE****§ 41. — Regime ordinario delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.**

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dispone, tra l'altro, che la misura dell'imposta sulla pubblicità è ridotta del 50 per cento per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali.

L'articolo 33 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica dispone, tra l'altro, che la tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali.

L'ultimo comma dell'art. 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che il Comune può consentire agli interessati l'affissione diretta — cioè senza avvalersi del servizio comunale delle pubbliche affissioni — in spazi di loro pertinenza; in tal caso, il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità è dovuto in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni, ridotti del cinquanta per cento.

§ 42. — Regime delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in periodo di elezioni.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, al n. 10, come completato all'art. 9 della legge n. 130, dispone che è esente dalla imposta sulla pubblicità la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

Ciò stante, ad iniziare *dal giorno della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi*, ogni forma di propaganda elettorale che non sia esplicitamente vietata dalla legge n. 212 e successive modificazioni, è esente dal pagamento della imposta sulla pubblicità.

Un trattamento particolarmente restrittivo è invece previsto all'articolo 9, secondo comma, della legge n. 130, a carico della propaganda sonora effettuata a mezzo di appositi amplificatori e simili: tale propaganda, nei limiti in cui è consentita, è esente dalla imposta sulla pubblicità solamente a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per la elezione e fino alla chiusura della votazione.

Per quanto concerne le *affissioni* di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale negli spazi di cui all'articolo 1 della legge n. 212, è ovvio che esse sono esenti dal pagamento dei relativi diritti se eseguite direttamente dagli interessati, senza il tramite del servizio comunale di affissione. A questo riguardo è da precisare che l'articolo 5 della legge n. 130 stabilisce che il Comune è tenuto a consentire che gli interessati eseguano direttamente la affissione negli spazi di cui all'articolo 1 della legge n. 212.

Se, invece, gli interessati si servono del servizio comunale delle pubbliche affissioni, sono tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

CAPITOLO VIII

**SPESE PER L'ATTUAZIONE
DELLE NORME PER LA DISCIPLINA
DELLA PROPAGANDA ELETTORALE****§ 43. — Premessa.**

La legge 4 aprile 1956, n. 212, e la legge 24 aprile 1975, n. 130, non recano alcuna disposizione concernente l'onere delle spese per l'attuazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale, ed, in particolare, di quelle relative alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione delle superfici ed all'acquisto o noleggio ed installazione dei tabelloni per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.

Al riguardo, deve quindi farsi riferimento ad altre norme.

§ 44. — Onere della spesa in occasione delle elezioni comunali isolate.

È pacifico che, in occasione delle elezioni comunali, le spese per l'attuazione delle norme previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni debbano gravare sul bilancio comunale. E ciò in quanto, nella fattispecie, mentre le consultazioni elettorali interessano esclusivamente il Comune, gli adempimenti contemplati dall'anzidetta legge rientrano nella competenza di un organo del Comune stesso.

D'altro canto, le spese di cui trattasi non sono tra quelle espressamente poste a carico dello Stato a norma del terzo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

§ 45. — Onere della spesa in occasione delle elezioni provinciali isolate.

Il primo comma dell'art. 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dispone che «le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei

Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali».

Pertanto, in questa ipotesi, poiché anche gli adempimenti concernenti la disciplina della propaganda elettorale fanno parte del procedimento per l'attuazione delle elezioni, le spese relative devono gravare sul bilancio dell'Amministrazione provinciale.

Le disposizioni dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, confermano tale conclusione.

Onere della spesa in occasione delle elezioni regionali isolate.

Il primo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, confermato dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli regionali, sono a carico delle rispettive Regioni.

Come già chiarito al § 45, nella dizione «spese inerenti alla attuazione delle elezioni» sono da comprendersi anche quelle per gli adempimenti concernenti la disciplina della propaganda elettorale, le quali, pertanto, graveranno sul bilancio della Regione interessata.

Onere della spesa in occasione delle elezioni abbinate comunali e provinciali.

A norma dell'art. 13 della legge 10 settembre 1960, n. 962, confermato dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione dei Consigli comunali, *tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale, vengono ripartite, in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni.*

Poiché, per quanto si è rilevato al precedente § 45, in caso di elezioni provinciali isolate le spese relative alla disciplina della propaganda elettorale gravano sul bilancio dell'Amministrazione provinciale, ne deriva che tali spese, nella ipotesi di elezioni abbinate comunali e provinciali, in base alla indicata norma della legge n. 962, devono essere ripartite in parti uguali tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni.

§ 48. — Onere della spesa in caso di elezioni regionali e provinciali ovvero o di elezioni regionali e comunali abbinate.

Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni del Consiglio regionale e di uno o più Consigli provinciali della Regione ovvero del Consiglio regionale e di tutti o di alcuni Consigli comunali della Regione medesima, l'art. 21, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, confermato dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che in caso di sola elezione dei Consigli regionali sarebbero state a carico della Regione, vengono ripartite in parti uguali tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione elettorale.

§ 49. — Onere della spesa in caso di contemporaneità della elezione dei Consigli regionali con la elezione dei Consigli provinciali e comunali.

Il terzo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, confermato dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, stabilisce che nel caso di contemporaneità della elezione dei Consigli regionali con la elezione dei Consigli provinciali e di quelli comunali vengano ripartite in parti uguali, tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese (e, per quanto precisato al precedente paragrafo, anche quelle connesse alla propaganda elettorale), derivanti da adempimenti comuni alle

elezioni e che, in caso di sola elezione dei Consigli regionali, sarebbero a carico della Regione.

§ 50. — Onere della spesa in occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dal titolo I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Nelle spese di cui alla norma sopra richiamata sono da comprendere anche quelle concernenti i vari adempimenti per la disciplina della propaganda elettorale.

§ 51. — Onere della spesa in occasione dei referendum per la modificazione territoriale delle Regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Argomentando dal disposto del primo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e del quarto comma dell'art. 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, le spese concernenti i vari adempimenti per la disciplina della propaganda elettorale, nel caso dei referendum di cui al titolo III della legge n. 352, sono a carico degli enti interessati, in proporzione della rispettiva popolazione.

§ 52. — Onere della spesa nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con la elezione dei Consigli regionali.

L'ultimo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ed il quarto comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976,

n. 136, stabiliscono che, nel caso di contemporaneità della elezione dei Consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei Deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che in caso di sola elezione dei Consigli regionali sarebbero a carico della Regione, vengono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

Per la parte che ne occupa, farà, pertanto, carico al bilancio della Regione un terzo delle spese sostenute per gli adempimenti concernenti la disciplina della propaganda elettorale.

§ 53. — Anticipazione delle spese per l'attuazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale ed erogazioni di acconti.

È da rammentare che il settimo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che lo Stato, le Regioni o le Province sono tenuti ad erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90% delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Nel calcolo dei predetti acconti sono da tenere presenti le spese per l'attuazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale nelle proporzioni in cui, come specificato nei precedenti paragrafi, devono gravare i bilanci dello Stato, della Regione o della Provincia.

Per quanto concerne le modalità di calcolo ed erogazione degli acconti di cui trattasi, si fa rinvio alle disposizioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno in occasione di ogni consultazione, con riguardo alle spese.

Il Ministro: ROGNONI

INDICE

TESTI DI LEGGE

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212. Norme per la disciplina della propaganda elettorale	Pag. 5
LEGGE 24 aprile 1975, n. 130. Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (<i>stralcio</i>)	
LEGGE 4 febbraio 1985, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (<i>stralcio</i>)	17
LEGGE 25 maggio 1970, n. 352. Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (<i>stralcio</i>)	18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361. Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati (<i>stralcio</i>)	20

CIRCOLARE

Circolare n. 1943/V	Pag. 23
Premessa	Pag. 25

CAPITOLO I

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
MEDIANTE AFFISSIONI

§ 1. - Affissioni di propaganda elettorale	Pag.
§ 2. - Regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi non disciplinati dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.	28
§ 3. - Spazi speciali per le affissioni di propaganda elettorale	28
§ 4. - Lineamenti generali e termini per l'inizio della propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi	29
§ 5. - Termine finale della propaganda elettorale mediante affissioni	30
§ 6. - Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi	31
§ 7. - Criteri per la scelta degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	32
§ 8. - Numero e dimensioni degli spazi e delle sezioni di spazio nei quali possono essere effettuate le affissioni	33

§ 9. - Ripartizione degli spazi tra i vari Collegi dello stesso Comune nel caso di elezioni a sistema uninominale	<i>Pag.</i> 35
§ 10. - Ripartizione degli spazi tra le circoscrizioni di un Comune nel caso di elezioni circoscrizionali	36
§ 11. - Designazione degli spazi nel caso di contemporanea effettuazione di più elezioni	37
§ 12. - Comunicazioni al Comune delle liste e delle candidature ammesse	38
§ 13. - Assegnazione delle sezioni di spazio riservate alle affissioni dei partecipanti alla consultazione con liste di candidati o con candidature uninominali	39
§ 14. - Istanze per l'assegnazione di sezioni negli spazi riservati alle affissioni di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale	40
§ 15. - Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di svolgimento contemporaneo di più elezioni	42
§ 16. - Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni uninominali qualora il territorio del Comune sia ripartito fra più Collegi	43
§ 17. - Presentazione delle domande, esame di esse da parte della Giunta Municipale ed assegnazione degli spazi delimitati nel caso di elezioni dei consigli circoscrizionali	43
§ 18. - Potere sostitutivo del Prefetto.	44
§ 19. - Defissione di materiale inerente alla campagna elettorale indebitamente affisso	46

CAPITOLO II

NORME RELATIVE A PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

§ 20. - Divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.	<i>Pag.</i> 47
§ 21. - Divieto di forme di propaganda figurativa a carattere fisso	47
§ 22. - Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile	49
§ 23. - Divieto del lancio o del getto di volantini	49
§ 24. - Durata dei divieti di cui ai paragrafi precedenti.	49

CAPITOLO III

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE SONORA

§ 25.	Riunioni di propaganda elettorale e uso di altoparlanti durante la campagna elettorale	<i>Pag.</i>	51
§ 26.	Le riunioni di propaganda elettorale dal punto di vista della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica		52
§ 27.	Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della votazione		54

CAPITOLO IV

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LA VOTAZIONE

§ 28.	Premessa	<i>Pag.</i>	55
§ 29.	Divieto di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta		55
§ 30.	Divieto di comizi e di riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli della elezione		55
§ 31.	Divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali		56
§ 32.	Vendita di bevande alcoliche nei giorni delle operazioni elettorali		56

CAPITOLO V

PROPAGANDA ELETTORALE
IN OCCASIONE DEI REFERENDUM

§ 33.	Premessa	<i>Pag.</i>	57
§ 34.	Propaganda elettorale per mezzo di affissioni in occasione dei referendum		57
§ 35.	Affissioni in occasione di più referendum contemporanei		59

CAPITOLO VI

SANZIONI PENALI PREVISTE PER I REATI
CONNESSI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

§ 36.	Premessa	<i>Pag.</i>	61
§ 37.	Delitti per violazione del diritto di propaganda a mezzo di affissioni o di diffusione di stampati		61
§ 38.	Delitti per atti di propaganda vietati nel giorno precedente ed in quelli della votazione		62
§ 39.	Contravvenzioni per l'uso di mezzi di propaganda vietati		63
§ 40.	Sanzioni per i disturbatori dei comizi durante la campagna elettorale		64

CAPITOLO VII

NORME TRIBUTARIE
IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE

§ 41.	Regime ordinario delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni	<i>Pag.</i>	
§ 42.	Regime delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in periodo di elezioni		

CAPITOLO VIII

SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME
PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

§ 43.	Premessa	<i>Pag.</i>	67
§ 44.	Onere della spesa in occasione delle elezioni comunali isolate . . .		67
§ 45.	Onere della spesa in occasione delle elezioni provinciali isolate . .		67
§ 46.	Onere della spesa in occasione delle elezioni regionali isolate . . .		68
§ 47.	Onere della spesa in occasione delle elezioni abbinate comunali e provinciali		68
§ 48.	Onere della spesa in caso di elezioni regionali e provinciali ovvero di elezioni regionali e comunali abbinate		69

§ 49.	Onere della spesa in caso di contemporaneità della elezione dei Consigli regionali con la elezione dei Consigli provinciali e comunali	<i>Pag.</i> 69
§ 50.	Onere della spesa in occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione	70
§ 51	Onere della spesa in occasione dei referendum per la modificazione territoriale delle Regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione	70
§ 52.	Onere della spesa nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con la elezione dei Consigli regionali	
§ 53.	Anticipazione delle spese per l'attuazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale ed erogazioni di acconti . .	71